

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

"LOBIUM"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione Italiana e agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile l'Associazione culturale denominata:

"LOBIUM"

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in COLLE DI VAL D'ELSA (SI) in Via Don Minzoni n. 61.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede e di costituire sedi distaccate, anche all'estero, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 3 – OGGETTO SOCIALE E FINALITA'

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si pongono l'obiettivo di progettare e realizzare le finalità e gli obiettivi generali dell'Associazione ed a persegue esclusivamente finalità di tipo mutualistico e solidaristico, attraverso lo svolgimento di attività di promozione ed utilità sociale.

L'associazione si propone di:

- a) promuovere ogni attività culturale, politica e sociale tendente al coinvolgimento ed alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, culturale e sociale in attuazione dei valori di democrazia, partecipazione e trasparenza;
- b) incoraggiare la partecipazione alla vita culturale, politica e sociale come servizio di interesse collettivo e promuovere attività per la crescita sociale di varie comunità, anche transnazionali aggregando diverse competenze umane e professionali;
- c) riassegnare il giusto primato alla politica ripartendo dall'importanza del senso civico e favorire le iniziative mirate ad incrementarne la partecipazione mediante il coinvolgimento alla vita politica;
- d) stimolare l'interesse all'approfondimento dei temi di maggiore attualità sociale e civica;
- e) elaborare una visione del futuro nel territoriale locale esportandola in tutto il mondo.

Particolare attenzione verrà riservata alla collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati sia Italiani che Esteri. L'Associazione si propone di collaborare con altre realtà, private e pubbliche che perseguono

obiettivi analoghi. L'Associazione per la realizzazione dei propri scopi potrà utilizzare attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso, in gestione o in proprietà).

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione potrà:

- svolgere attività con finalità didattico - formative e corsi di formazione professionale;
- svolgere iniziative di promozione sociale, culturale e ricreativa;
- svolgere attività ed iniziative legate al sociale anche in caso di emergenze umanitarie, catastrofi naturali, guerre, epidemie, pandemie e comunque qualsiasi accadimento per il quale si rendesse necessario un intervento di supporto;
- collaborare con Operatori del settore;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività Associate, nonché curare la stampa, la riproduzione, la pubblicazione e la vendita di volumi, testi, materiale informatico, circolari e gadgets riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto Associativo;
- realizzare proprie ricerche, studi, audiovisivi ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi Associativi, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini, social network e qualsiasi cosa si ritenesse necessaria;
- siglare accordi di collaborazione e condivisione di progetti con altre associazioni.

Nel caso in cui l'Associazione deliberasse di aderire a Federazioni o Enti di promozione, ne riconoscerà Statuti, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi.

Art. 4 – ASSOCIATI

Potranno essere Associati tutti coloro che condividono lo spirito e gli scopi dell'Associazione e dichiarano di accettarne le regole di struttura e di funzionamento che essa vorrà darsi.

Fatte salve le deroghe evidenziate nel seguito, la qualifica di Associati si acquista a seguito del consenso del Consiglio Direttivo e si conserva per l'intero esercizio in corso e per i successivi subordinatamente al rispetto delle disposizioni statutarie e di regolamento. Ogni associato si impegna ad adire solamente le Autorità Sociali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività associativa.

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie: Costitutori, Ordinari e Onorari.

SOCI COSTITUTORI: sono coloro che costituiscono per la prima volta la Associazione e sono esentati dal pagamento della quota Associativa "in perpetuum".

SOCI ORDINARI: sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all'Associazione, ne hanno ottenuto l'ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

SOCI ONORARI: Persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla conduzione dell'Associazione.

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso, per morosità o per radiazione; questi ultimi due casi saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo.

Sono considerati receduti coloro che non versano, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la quota Associativa.

La qualità di associato non è trasmissibile né trasferibile a terzi e la quota Associativa non è rivalutabile. Gli Associati che per qualsiasi ragione cessino di far parte dell'Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli Associati dopo che gli stessi avranno proceduto al versamento della quota Associativa stabilita e deliberata.

Art. 5 – AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta del richiedente.

L'ammissione ad Associato è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Art. 6 – DIRITTI E DOVERI

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione; a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di Promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata; a versare la quota associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (se maggiorenni);
- ad accedere alle cariche associative.

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;



- per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo;
- per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza, essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio;
- per decesso.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato loro, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o, comunque, entro i termini previsti dalle normative vigenti.

Art. 7 – PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio del sodalizio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti e da eventuali riporti di gestione accantonati.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote di iscrizione e dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- dalle benemerienze, lasciti, donazioni;
- dai corrispettivi per i servizi istituzionali concessi agli Associati;
- da eventuali sopravvenienze attive;
- da eventuali contributi pubblici e/o privati.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

Art. 8 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere devoluti agli Associati, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini Associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 9 – ESERCIZIO SOCIALE



L'anno Associativo e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

- Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto o bilancio entro il mese di aprile.
- Il rendiconto o bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci ogni anno.

Art. 10 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

- l'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- L'Amministratore
- il Presidente;

Art. 11 – ASSEMBLEE DEI SOCI

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'Assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La Convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del Giorno dei lavori.

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.
- in seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione, le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Ciascun Socio potrà rappresentare altri Soci, fino ad un massimo di 2 (due), purché munito di regolare delega scritta. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote Associative sono eleggibili liberamente alle cariche Associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto Associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

L'Assemblea elegge in seno a se stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- approva i bilanci o rendiconti;
- elegge ogni cinque anni i componenti del Consiglio Direttivo;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo;

le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 15;
- decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 16;

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o dai due terzi degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e agli Associati, secondo i casi, l'Ordine del Giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro dieci giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di cinque eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'associazione.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica cinque anni.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti.

Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a se stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione e l'Amministratore che avrà la rappresentanza della stessa. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

Il voto del Presidente ha valenza doppia.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente durante il quinquennio di nomina, il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del quinquennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi dei non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni e il rendiconto dell'art.11. In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quinquennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.



Per le spese non preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo. Nomina e revoca l'eventuale Tesoriere.

Art. 13 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Potrà a Sua volta nominare e far decadere, dietro parere favorevole ma non vincolante del Consiglio Direttivo figure Onorarie di particolare valore, per esempio, Presidenti o Vice Presidenti Onorari.

Art. 14 – L'AMMINISTRATORE

L'Amministratore, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni ed è il Rappresentante Legale dell'Associazione. Egli sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sia in Italia che all'estero, può gestire gli stessi sia per l'ordinaria che per la straordinaria gestione sempre nell'ottica del bene dell'Associazione, e procedere agli incassi; può aprire sedi all'estero dove ritenga opportuno per il perseguimento delle attività dell'Associazione e potrà nominare dei referenti in seno all'Associazione sia per la sede italiana che per quelle estere; potrà demandare, con semplice comunicazione, alcune incombenze a soggetti terzi ed a professionisti, siano queste di carattere Amministrativo che gestionale; potrà assumere persone sia a tempo determinato che indeterminato per il perseguimento delle attività dell'Associazione. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie.

Art. 15 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno due terzi degli Associati aventi diritto a voto da inviare per iscritto al Consiglio Direttivo stesso.

L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 11.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 11.

Art. 16 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà



devoluto ad altra Associazione con finalità analoga od a fine di pubblica utilità e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 17 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purché per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d'accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Siena; l'arbitrato, con sede in Siena, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 18– NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme e le leggi in materia vigenti, nonché le norme del Codice Civile.

Firme dei costituenti:

dr. Lorenzo Grassini

dr. Fabrizio Lucchesi

sig. Gianni Ferruzzi



Colle di val d'Elsa (SI), 18 Dicembre 2019